

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso xxxx/2016 proposto da:

SOCIETA';

- ricorrente -

contro

Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS);

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositato il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2022 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che chiede l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La **SOCIETA'** propose opposizione allo stato passivo del **fallimento di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)**, nonché del socio illimitatamente responsabile **OMISSIS**, lamentando l'ammissione parziale di un maggior credito vantato in forza di due decreti ingiuntivi emessi su fatture.

Il Fallimento, costituitosi, eccepì l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, e in via subordinata ne chiese il rigetto.

Con decreto depositato il 2-3-2016 il tribunale di Castrovillari ha osservato che il ricorso in opposizione era stato in effetti proposto telematicamente in data 7-5-2015, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuta l'1-4-2015.

Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per la rimessione in termini, poiché codesta era stata a sua volta richiesta solo in data 16-2-2016, a fronte del deposito telematico effettuato tempestivamente ma presso un registro di cancelleria errato.

La **SOCIETA'** ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, illustrati da memoria.

La curatela non ha svolto difese.

Avviata alla trattazione camerale, la causa è stata rimessa in pubblica udienza giusta ordinanza n. xxxx del 2018 della Sesta sezione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. - Col **PRIMO MOTIVO** di ricorso si deduce la violazione della L.Fall., art. 99 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto l'opposizione al passivo era stata presentata tempestivamente, con atto depositato in via telematica il 30-4-2015, benché presso una cancelleria quella della volontaria giurisdizione - "non competente". Il tribunale avrebbe quindi dovuto prendere atto della situazione per accogliere quanto meno l'istanza di rimessione in termini, dal momento che lo stesso Ministero della giustizia, con propria circolare in data 23-10-2015, ha ravvisato non risolte criticità nella possibilità di un trasferimento dei fascicoli telematici da un registro di cancelleria a un altro; criticità le cui conseguenze non si sarebbero potute addossare agli utenti.

II. - Col **SECONDO MOTIVO** si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, poiché comunque erronea sarebbe la decisione del tribunale. Per quanto la norma invocata presupponga la tempestività dell'iniziativa di parte successiva al palesarsi della preclusione derivata dal mancato rispetto di un termine, tale tempestività ben avrebbe dovuto ravvisarsi nella specie, giacché la ripresentazione in via telematica del ricorso presso la cancelleria "competente" era per l'appunto avvenuta nell'immediatezza della presa di coscienza del fatto che l'anteriore attività processuale, pur tempestiva mate eseguita, era stata ritenuta non idonea.

III. - Il primo motivo è fondato nel senso che segue.

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30-6-2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012).

Nelle procedure concorsuali la disposizione si applica peraltro esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario (art. 16-bis, comma 3).

Ciò sta a significare che la parte opponente, nel caso concreto, non aveva l'onere del deposito telematico del ricorso in opposizione al passivo.

Tuttavia, l'utilizzazione del sistema telematico di deposito non le era vietata, in mancanza di diversa disposizione di legge.

E difatti questa Corte ha affermato che in tema di opposizione allo stato passivo il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi della L.Fall., art. 99, comma 1; e che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore (Cass. n. 4787-18).

IV. - Quel che si ricava dal dato normativo è dunque questo: che in definitiva il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 3, può essere depositato sia in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, sia in forma telematica, in difetto di un divieto di legge. Ma ove sia depositato in modalità telematica vale, ai fini della tempestività, unicamente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

V. - Il principio di diritto così fissato sostiene la conclusione che, nel caso concreto, ai fini del termine di proposizione, nessuna rilevanza invalidante si sarebbe potuta attribuire alla circostanza dell'avvenuto deposito telematico dell'atto presso un registro di cancelleria (della volontaria giurisdizione) diverso da quello dedicato agli affari contenziosi. Ciò non solo perché una simile circostanza non determina, neppure in generale, una nullità, in difetto di espressa previsione di legge (art. 156 c.p.c.), potendo risolversi solo in una irregolarità mera; ma anche perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario (v., in analogia col giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. n. 9772-16); così come è integrata la messa a disposizione delle altre parti, che rileva ai fini della costituzione del rapporto processuale.

VI. - Il provvedimento impugnato va dunque cassato in accoglimento del primo motivo, il secondo rimanendo assorbito.

Segue il rinvio al tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, per l'esame dell'opposizione allo stato passivo.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Castrovillari anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2022

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***